

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5093 del 12/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA AZIENDA AGRICOLA BASSI MARIO S.A. ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE LATTE CRUDO - BIOGAS" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA LOC. RONCHI DI BASELICA DUCE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5205 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA AZIENDA AGRICOLA BASSI MARIO S.A.

ATTIVITÀ DI “ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE LATTE CRUDO - BIOGAS” SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA LOC. RONCHI DI BASELICA DUCE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 3 del 19/04/2021, rilasciato dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 1442 del 19/04/2021, acquisita al prot. Arpae n. 60252 del 20/04/2021, è stata rilasciata, tra gli altri titoli, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta Azienda Agricola Bassi Mario S.A. (C.F. 01598450334) per l'attività di "Allevamento di bovini da latte e produzione di latte crudo - biogas" svolta nello stabilimento sito in Comune di

Fiorenzuola d'Arda, Loc. Ronchi di Baselica Duce, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui all'art. 112 del D.lgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 24209 del 06/07/2021, acquisita al prot. Arpae n. 105649 in pari data, è stata presentata dalla Ditta Azienda Agricola Bassi Mario S.A., con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), via Mischi n. 7, (P.Iva 01598450334) l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 3 del 19/04/2021 per l'attività di "Allevamento di bovini da latte e produzione di latte crudo - biogas" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Ronchi di Baselica Duce, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (proseguimento senza modifica);
- comunicazione di cui all'art. 112 del D.lgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (proseguimento senza modifica);

Considerato che:

- con nota prot. n. 115911 del 23/07/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 ed è contestualmente stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 118039 del 28/7/2021 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota prot. n. 125720 del 10/8/2021 sono state acquisite le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 30/09/21 Sinadoc 19237) dal quale risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di Aua è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione allo scarico a seguito della creazione di un nuovo punto di scarico (S2) di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato, adiacente alle strutture di allevamento ed adibito a civile abitazione (3 appartamenti), facente parte del complesso aziendale mentre lo scarico S1 di acque reflue domestiche resta invariato;
- a seguito di tale modifica, presso l'insediamento sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche, come di seguito descritti:
 - lo scarico (S1) di acque reflue domestiche costituito dall'unione dei reflui provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio annesso alla sala di mungitura, trattati da un sistema costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 2 A.E.), con le acque meteoriche del piazzale posto a ovest della sala mungitura;
 - lo scarico (S2) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine del fabbricato adibito a civile abitazione. Tali reflui vengono trattati da un sistema costituito da n° 3 fosse Imhoff, n° 3 degrassatori ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 15 A.E.);
 - lo scarico S1 recapita, nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale intubato", ubicato a sud-est dell'insediamento, che a sua volta recapita nel Canale Consortile "Seriola";
 - lo scarico S2 recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale a cielo aperto", ubicato a nord dell'insediamento, che a sua volta recapita nel Canale Consortile "Seriola";
 - le acque meteoriche di copertura (pluviali) e quelle di dilavamento delle aree pavimentate pulite dell'insediamento non sono soggette ad autorizzazione e recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale intubato", ubicato a sud-est dell'insediamento, a valle e a monte del punto di scarico S1;

Atteso che:

- con nota prot. n. 131022 del 24/08/2021 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per n. 2 scarichi di acque reflue domestiche, S1 recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale intubato", a sua volta recapitante nel Canale Consortile Seriola e S2 recapitante in corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale a cielo aperto", recapitante anch'esso nel Canale Consortile Seriola;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 119801 del 30/07/2021 è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale tramite "Canali di scolo aziendali", nel Canale consortile Seriola;

- con nota prot. n. 34739 del 30/09/2021, acquisita al prot. Arpae n. 150673 in pari data, il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la determinazione n. 849 del 29/09/2021 (allegata al presente provvedimento), relativa al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico per n. 2 scarichi di acque reflue domestiche, "S1", recapitante in corpo idrico superficiale "Canale di scolo aziendale intubato", afferente al Canale Consortile Seriola e "S2", recapitante in corpo idrico superficiale "Canale di scolo aziendale a cielo aperto", afferente anch'esso al Canale Consortile Seriola;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta Azienda Agricola Bassi Mario S.A.;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica sostanziale, a favore della ditta "Azienda Agricola Bassi Mario S.A." (C.FISC. 01598450334), per l'attività di "Allevamento di bovini da latte e produzione di latte crudo - biogas" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Loc. Ronchi di Baselica Duce, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (proseguimento senza modifica);
- comunicazione di cui all'art. 112 del D.lgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (proseguimento senza modifica);

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Fiorenzuola d'Arda, (allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), rilasciata con determinazione n. 849 del 29/09/2021, trasmessa con nota prot. n. 34739 del 30/09/2021 e acquisita al prot. Arpae n. 150673 in pari data;

3. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue domestiche aventi recapito in corpo idrico superficiale "canali di scolo aziendale" recapitanti nel Canale Consortile "Seriola", le seguenti prescrizioni, come anche disposte nella sopra citata Autorizzazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda:

a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati (2 Abitanti Equivalenti per S1 e 15 Abitanti Equivalenti per S2);

b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

c) i pozzetti di controllo posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;

d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione ;

e) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), al Comune di Fiorenzuola d'Arda e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni (come già previste nel citato Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 3 del 19/04/2021 del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda):

- prima di effettuare ogni modifica, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". L'aumento del numero di animali allevati potrà, pertanto, avvenire solamente previa presentazione dell'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti, attestante la disponibilità di terreni agrari sufficienti ad accogliere la totalità dei reflui prodotti, corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- visto quanto disposto al punto 5 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 3/2017, che contestualmente alla dichiarazione della fine dei lavori, l'Azienda dovrà presentare un Piano di Monitoraggio e Controllo dell'intero impianto di digestione e trattamento dei reflui che verifichi l'effettiva quantità di reflui inviati al digestore e dell'efficienza dell'impianto di separazione, tale monitoraggio dovrà essere concordato con Arpae. Detto programma di controllo dovrà avere durata di due anni con verifiche a cadenza trimestrale e dovrà essere trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo, ad Arpae di Piacenza;
- nel caso in cui le gli esiti del monitoraggio non dovessero confermare la stima del digestato prodotto, proposta in fase progettuale, il Gestore sarà tenuto a presentare istanza di modifica dell'A.U.A. prevedendo l'incremento della capacità di contenimento del digestato chiarificato, al fine di garantire la conservazione del materiale per i 180 giorni minimi previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- la ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- dovrà essere prodotto nuovo certificato di collaudo del contenitore dei liquami esistente che verrà modificato (vasca 5);
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame aziendale): 16.961 t/a;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
 - Acque reflue (meteoriche e area di mungitura): 1439 t/a
 - TOTALE: 18.400 t/a;
- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

4. di impartire, per le "emissioni in atmosfera" le seguenti prescrizioni, (come già previste nel citato Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 3 del 19/04/2021 del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda):

- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere

- alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e Documento sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata (ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 7/09/2010 n. 160) tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare a tre mesi;
 - qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- il motore a biogas dovrà rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e s.m. ed pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
- deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
- deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.